

# **AERANTI-CORALLO**

**Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet**

**AUDIZIONE INFORMALE**

**DI AERANTI-CORALLO AVANTI**

**LE COMMISSIONI VII E IX DELLA CAMERA**

**\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\***

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva  
(UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE,  
relativa al coordinamento di determinate disposizioni  
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri  
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in  
considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato**

**Atto n. 288**

**7 OTTOBRE 2021**

### **PROPOSTA n. 1**

All'articolo 50, sostituire il comma 10 come segue: "L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, a seguito del pieno sviluppo del mercato radiofonico digitale, con il possesso di ricevitori digitali dab+ da parte di almeno il 75 per cento della popolazione. In ogni caso il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica dovrà consentire la prosecuzione dell'attività da parte delle imprese radiofoniche locali e nazionali legittimamente operanti alla data di approvazione del piano stesso, con gli impianti eserciti a tale data".

Motivazione: Le trasmissioni radiofoniche digitali dab+ non sostituiranno le trasmissioni radiofoniche analogiche FM ma le affiancheranno (non è previsto uno switch-off, come nel settore televisivo). I tempi prevedibili per lo sviluppo del digitale radiofonico dab+ saranno di circa 7-8 anni, a partire dal 2023. Conseguentemente per numerosi anni la diffusione FM sarà assolutamente prevalente. Ne consegue che eventuali operazioni di razionalizzazione delle trasmissioni analogiche FM effettuate con tempistiche diverse causerebbero enormi danni commerciali all'intero settore radiofonico. In ogni caso, si ritiene che qualunque razionalizzazione debba essere effettuata salvaguardando l'esistente (trattasi di impianti operanti da oltre 30-40 anni eserciti da concessionari che corrispondono un canone e una tassa di concessione governativa annuali allo Stato).

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA n. 2**

All'art. 7, comma 1 aggiungere il seguente punto:

m) con riferimento al settore radiofonico analogico e digitale, inteso, ai fini della presente norma, come unico settore:

- il divieto per uno stesso soggetto o soggetti controllati, collegati o controllanti, di essere titolare e/o di esercire più di tre emittenti radiofoniche nazionali private;
- il divieto per uno stesso soggetto o soggetti controllati, collegati o controllanti, di essere titolari e/o di esercire contemporaneamente emittenti nazionali radiofoniche e/o televisive e emittenti radiofoniche locali;
- l'obbligo di indagini di ascolto radiofonico che rilevino sia l'emittenza nazionale, sia l'emittenza locale, con costi di accesso sostenibili, in relazione ai fatturati delle imprese.

**I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si trovino in posizione di violazione dei suddetti divieti, hanno tempo dodici mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.**

**All'art. 45, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:**

**7bis. I messaggi pubblicitari trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale per concessionari radiofonici analogici nazionali e locali e fornitori di contenuti radiofonici digitali nazionali e locali controllati, collegati o controllanti, rientrano nei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'art. 45, comma 3.**

Motivazione: al fine di evitare l'insorgere di posizioni dominanti nel settore radiofonico e, in particolare, di evitare che player nazionali possano entrare nel mercato locale (da sempre normativamente di competenza esclusiva della emittenza locale) si ritiene necessario un quadro normativo antitrust a tutela del pluralismo e della concorrenza nel settore radiofonico analogico e digitale, inteso come unico settore. In assenza di tale normativa antitrust, si ritiene nociva per il settore radiofonico locale l'ipotesi di ampliamento della copertura prevista dall'art. 24, comma 3 dello schema di provvedimento (in quanto le emittenti locali potrebbero essere esercitate anche da soggetti nazionali). Sull'art. 24, comma 3 si veda anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 21-30 settembre 2021.

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA n. 3**

**All' articolo 71, comma 3 sostituire le parole "1° gennaio 2023" con le parole "1° gennaio 2024" e le parole "31 dicembre 2022" con le parole "31 dicembre 2023".**

Motivazione: Si ritiene che la trasformazione normativa relativa all'ampliamento della copertura della emittenza radiofonica locale debba avvenire dopo il concreto avvio delle trasmissioni digitali e, comunque, previa introduzione della normativa antitrust di cui alla proposta n. 2. Sul punto si veda anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 21-30 settembre 2021.

\*\*\*\*\*

#### **PROPOSTA n. 4**

**All'articolo 70, comma 1 aggiungere il seguente periodo: "ad eccezione del relativo articolo 54".**

Motivazione: l'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n.177 abroga numerose disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, nel quadro del riordino, a suo tempo, operato da tale provvedimento. L'intera abrogazione del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 operata dall'art. 70 dello schema di decreto legislativo in esame avrebbe come conseguenza la riviviscenza delle norme a suo tempo abrogate, che sono superate e incompatibili con il quadro normativo delineato dallo stesso schema di decreto legislativo.

\*\*\*\*\*

#### **PROPOSTA n.5**

**All'articolo 67, comma 1, sopprimere la lettera d).**

Motivazione: L'art. 54, comma 1, lettera i) n. 9 del TUSMAR (Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) abroga l'art. 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, relativo all'obbligo di tenuta del registro dei programmi. Si ritiene, pertanto, che l'art. 51, comma 1, lettera d) del TUSMAR debba essere armonizzato con tale abrogazione, attraverso la soppressione del riferimento del suddetto art. 20, comma 4 della legge 6 agosto 1990 n. 223, tra le fattispecie sanzionabili dall'Agcom.

\*\*\*\*\*

#### **PROPOSTA n. 6**

**All'articolo 67, comma 6 aggiungere le seguenti parole: "nonché ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".**

Motivazione: L'articolo 67, comma 6 dello schema di Decreto legislativo in esame (confermando il contenuto dell'articolo 51, comma 5 del TUSMAR) prevede che diverse tipologie di sanzioni a carico delle emittenti locali vengano ridotte ad un decimo. L'Agcom con segnalazione al Governo in data 24 novembre 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c) n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha evidenziato che sarebbe opportuna una disposizione che preveda per i soggetti di minori

dimensioni la riduzione ad un decimo delle sanzioni di cui all'art. 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 analogamente a quanto previsto dal legislatore nel TUSMAR. Si chiede, pertanto, che il Decreto legislativo di riordino del TUSMAR preveda, per le emittenti televisive e radiofoniche locali, la riduzione ad un decimo anche delle sanzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA n. 7**

**All'articolo 67, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "9 bis. Qualora con più azioni esecutive di un medesimo disegno, vengano commesse, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni del presente Decreto legislativo, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".**

Motivazione: si chiede la previsione del cumulo giuridico delle sanzioni.